



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, RINNOVO,
MUTAMENTO, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
AREA SANITA'**

INDICE

CAPO I - Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 1 - Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 2 - Incarico di direzione di Dipartimento (DIP)

Art. 3 - Incarico di direzione di Unità Operativa Complessa

Art- 4- Incarico di direzione di Distretto

Art. 5 – Incarico di direzione di Presidio Ospedaliero

Art. 6– Incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (o distrettuale)/Unità Operativa Semplice

Art. 7– Incarico professionale di altissima professionalità, incarico professionale di alta specializzazione e incarico professionale di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo

Art. 8 - Incarico professionale di base

CAPO II - Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 9 - Incarichi della Dirigenza delle Professioni Sanitarie

Art. 10– Incarico di direzione di Dipartimento

Art. 11 – Incarico di direzione di Unità Operativa Complessa

Art. 12 - Incarico di responsabile di Unità Operativa Semplice

Art. 13- Incarico professionale di altissima professionalità, incarico professionale di alta specializzazione e incarico professionale di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo

Art. 14 - Incarico professionale di base

CAPO III - Norme comuni

Art. 15 - Contratto individuale di lavoro per il conferimento di incarico

Art. 16 - Valutazione di fine incarico

Art. 17– Rinnovo o mutamento dell'incarico

Art. 18 – Revoca dell'incarico

Art. 19 - Cessazione dal rapporto di lavoro

Art. 20 - Criteri di attribuzione dell'incarico di Direttore Sostituto di UOC

Art. 21 – Applicazione

Art. 22 - Norme finali

Premessa

1. Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento, rinnovo, mutamento e revoca degli **incarichi gestionali** - di direzione di struttura complessa (UOC), di responsabilità di struttura semplice a valenza dipartimentale (UOSD), di responsabilità di struttura semplice (UOS) - e degli **incarichi professionali** - di altissima professionalità (a valenza dipartimentale/articolazione interna di struttura complessa), di alta specializzazione, di consulenza, studio, ricerca, ispettivo e di controllo, di base, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17, 18, 19 e 20 del CCNL Area Sanità 2016-2018 ai dirigenti dell'Area Sanità.
2. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel limite del numero delle strutture previste nell'Atto Aziendale, per quanto riguarda gli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice a valenza dipartimentale, e nel limite di cui al comma 3 bis dell'art. 18 del citato CCNL Area Sanità 2016-2018, per gli incarichi professionali di altissima professionalità, ha luogo, con le modalità indicate nel presente regolamento, con provvedimento del Direttore Generale e con sottoscrizione del relativo contratto individuale di incarico. In contratto individuale di incarico è altresì sottoscritto per tutte le tipologie di incarico dirigenziale.

CAPO I- Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

Art. 1- Incarichi della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria

1. Al personale dirigente medico, veterinario e sanitario sono conferibili incarichi **gestionali** ovvero **incarichi professionali**.
2. Sono incarichi **gestionali**:
 - a) Direzione di Dipartimento (DIP);
 - b) Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC);
 - c) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD);
 - d) Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS).
3. Sono incarichi **professionali**:
 1. Incarichi di altissima professionalità:
 - a) a valenza dipartimentale;
 - b) articolazione interna di struttura complessa;
 2. incarichi di alta specializzazione;
 3. incarichi professionali di consulenza, di studio, ispettivi, di ricerca di verifica e di controllo;
 4. incarichi professionali di base, conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
4. La durata dell'incarico non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 20, comma 3, del CCNL Area Sanità 2016-2018, per le diverse tipologie di incarico.

La durata dell'incarico, ai sensi dei citati artt. 19 e 20, può essere più breve nei seguenti casi:

- a) conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo;
- b) revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e ss. mm. e ii.; per effetto della valutazione negativa, ai sensi dell'art. 61 del CCNL Area Sanità 2016-2018; venir meno dei requisiti.

Art. 2 - Incarico di direzione di Dipartimento (DIP)

1. L'incarico di direzione di Dipartimento (DIP) è conferito dal Direttore Generale, su base fiduciaria, ad uno dei direttori di struttura complessa afferente al dipartimento sulla base della rosa composta da un numero fino a tre candidati idonei formulata dal Comitato di Dipartimento.

La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale, rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento, alla scadenza dell'incarico, resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento. L'incarico di direttore di dipartimento è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista dall'art.91 (retribuzione di posizione), comma 12 del CCNL Area Sanità 2016-2018.

2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa, nonché responsabilità di tipo funzionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.. Il contratto individuale di incarico deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore.

3. Per l'intera durata dell'incarico, il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o mutamento dell'incarico di Direttore di struttura complessa cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del Dipartimento.

Art. 3 - Incarico di direzione di Unità Operativa Complessa

1. L'incarico di direzione di struttura complessa (UOC) è conferito dal Direttore Generale con le modalità previste dall'art. 15, comma 7 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii..

2. Ai sensi del citato art. 15, per il conferimento degli incarichi di direzione di UOC, non possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' art. 15-septies del d.lgs. 502/92 e ss. mm e ii..

3. Per il conferimento degli incarichi di direzione di UOC si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del D.Lgs.n. 502/92 e ss.mm.ii. in ordine al possesso dell'attestato di formazione manageriale.

4. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico. Per il periodo di prova trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del CCNL Area Sanità 2016/2018.

5. L'incarico di direzione di struttura complessa ha durata da cinque a sette anni e comporta l'affidamento delle deleghe da parte del Direttore Generale ai sensi degli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la nomina di incaricati di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.679/2016.

6. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 4 - Incarico di direzione di Distretto

1. L'incarico di direzione di Distretto è un incarico di direzione di struttura complessa o di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed è conferito dal Direttore Generale ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 sexies del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii..

2. L'incarico di direzione di Distretto ha durata da cinque a sette anni e comporta, se di struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale, l'affidamento delle deleghe da parte del Direttore Generale ai sensi degli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la nomina di incaricati di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.679/2016.

3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 5 – Incarico di direzione di Presidio Ospedaliero

1. L'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero è equiparato all'incarico di direzione di struttura complessa ed è conferito dal Direttore Generale con le modalità previste dall'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii..

2. L'incarico di direzione di Presidio Ospedaliero ha durata da cinque a sette anni e comporta l'affidamento delle deleghe da parte del Direttore Generale ai sensi degli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la nomina di incaricati di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.679/2016.

3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 6 - Incarico di responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (o distrettuale) /Unità Operativa Semplice

1. L'incarico di responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (o distrettuale) o di Unità Operativa Semplice è conferito dal Direttore Generale ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN, con le modalità previste all'art. 15-ter del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., che abbiano conseguito la valutazione

positiva al termine dei cinque anni di servizio da parte del Collegio tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire o disciplina equipollente e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

2. L'incarico di responsabile di UOSD è conferito dal Direttore Generale - su proposta del Direttore del Dipartimento di riferimento, sentiti i direttori di struttura complessa afferenti al dipartimento -, all'esito di un avviso interno pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

- a. tipo di incarico da affidare;
- b. requisiti prescritti;
- c. durata dell'incarico;
- d. modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali)
- e. termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- f. invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato

Per la valutazione comparata dei curricula il Direttore del Dipartimento tiene conto dei seguenti elementi:

- a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b. area, disciplina o profilo di appartenenza;
- c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;
- e. del criterio di rotazione ove applicabile.

3. L'incarico di responsabile di UOS è conferito dal Direttore Generale ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del SSN, che abbiano conseguito la valutazione positiva al termine dei cinque anni di servizio da parte del Collegio tecnico nella disciplina inerente l'incarico da ricoprire o disciplina equipollente e che siano in possesso dei requisiti richiesti, su proposta su proposta del Direttore di UOC di afferenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata), all'esito di un avviso interno pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

- a. tipo di incarico da affidare;
- b. requisiti prescritti;
- c. durata dell'incarico;
- d. modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali)
- e. termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- f. invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato

Per la valutazione comparata dei curricula il Direttore della UOC di afferenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata) tiene conto dei seguenti elementi:

- a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b. area, disciplina o profilo di appartenenza;
- c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;
- e. del criterio di rotazione ove applicabile.

Gli incarichi di UOSD e di UOS sono conferiti per un periodo da cinque a sette anni; l'incarico di UOSD comporta l'affidamento delle deleghe da parte del Direttore Generale ai sensi degli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la nomina di incaricati di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.679/2016.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 7– Incarico professionale di altissima professionalità, incarico professionale di alta specializzazione e incarico professionale di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo

1. L'incarico professionale di altissima professionalità, di alta specializzazione e di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo è conferito dal Direttore Generale ai dirigenti medici, veterinari e sanitari che abbiano conseguito la valutazione positiva al termine dei cinque anni di servizio da parte del Collegio tecnico nel profilo e nella disciplina inerente all'incarico da ricoprire o in disciplina equipollente e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

2. L'incarico di altissima professionalità, l'incarico di alta specializzazione e l'incarico di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo è conferito dal Direttore Generale - su proposta del Direttore di della struttura di appartenenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata), sentito il direttore di dipartimento o di distretto, - all'esito di un avviso interno pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

- g. tipo di incarico da affidare;
- h. requisiti prescritti;
- i. durata dell'incarico;
- j. modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali)

- k. termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- l. invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato

Per la valutazione comparata dei curricula il Direttore della UOC di afferenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata) tiene conto dei seguenti elementi:

- a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
 - b. area, disciplina o profilo di appartenenza;
 - c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;
 - e. del criterio di rotazione ove applicabile.
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da cinque a sette anni.
4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 8 - Incarico professionale di base

1. L'incarico professionale di base (IP) è conferito a dirigenti medici, veterinari e sanitari con esperienza professionale inferiore a cinque anni, in possesso dei requisiti richiesti e ha durata non superiore a cinque anni. Tale incarico è conferibile all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.

2. L'incarico professionale di base è conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura di appartenenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata), all'esito di un avviso interno pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

- a. tipo di incarico da affidare;
- b. requisiti prescritti;
- c. durata dell'incarico;
- d. modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali)
- e. termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- f. invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato

Per la valutazione comparata dei curricula il Direttore della UOC di afferenza (o, in mancanza, del direttore della struttura sovraordinata) tiene conto dei seguenti elementi:

- a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b. area, disciplina o profilo di appartenenza;
- c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;
- e. del criterio di rotazione ove applicabile.

3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

CAPO II – Dirigenza delle professioni sanitarie

Art. 9 - Incarichi della Dirigenza delle professioni sanitarie

1. Al personale dirigente delle professioni sanitarie sono conferibili incarichi **gestionali** ovvero **incarichi professionali**.

Sono incarichi **gestionali**:

- a) Direzione di Dipartimento
- b) Direzione di Unità Operativa Complessa (UOC);
- c) Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD);
- d) Responsabile di Unità Operativa Semplice (UOS).

Sono incarichi **professionali**:

1. Incarichi di altissima professionalità:
 - a) a valenza dipartimentale;
 - b) articolazione interna di struttura complessa;
2. incarichi di alta specializzazione;
3. incarichi di consulenza, di studio, ispettivi, di ricerca di verifica e di controllo;
4. incarichi professionali di base, conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

2. La durata degli incarichi non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 20, comma 3, del CCNL Area Sanità 2016-2018, per le diverse tipologie di incarico.

La durata dell'incarico, ai sensi dei citati artt. 19 e 20, può essere più breve nei seguenti casi:

- a) conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo;
- b) revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del d. lgs. 502/92 e ss. mm. e ii.; per effetto della valutazione negativa, ai sensi dell'art. 61 del CCNL Area Sanità 2016-2018; venir meno dei requisiti.

Art. 10 - Incarico di direzione di Dipartimento

1. L'incarico di direzione di Dipartimento (DIP) è conferito dal Direttore Generale, su base fiduciaria, ad uno dei direttori di struttura complessa afferente al dipartimento sulla base della rosa composta da un numero fino a tre candidati idonei formulata dal Comitato di Dipartimento.

La durata dell'incarico di Direttore di Dipartimento è triennale, rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento, alla scadenza dell'incarico, resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento. L'incarico di direttore di dipartimento è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista dall'art.91 (retribuzione di posizione), comma 12 del CCNL Area Sanità 2016-2018.

2. Il Direttore di Dipartimento ha responsabilità in materia organizzativa, nonché responsabilità di tipo funzionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii..

3. Il contratto individuale di incarico deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento.

4. Per l'intera durata dell'incarico, il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Nel caso di revoca o mutamento dell'incarico di Direttore di struttura complessa cessa automaticamente anche l'incarico di Direzione del Dipartimento.

Art. 11 - Incarico di direzione di Unità Operativa Complessa

1. L'incarico di direzione di struttura complessa (UOC) è conferito dal Direttore Generale ai dirigenti delle professioni sanitarie che abbiano almeno cinque anni di servizio, che abbiano conseguito la valutazione positiva da parte del collegio tecnico e siano in possesso dei requisiti richiesti.

2. L'incarico di struttura complessa ha durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo.

3. L'incarico di direttore di struttura complessa è conferito dal Direttore Generale all'esito di un avviso interno, per titoli e colloquio, pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

- a. tipo di incarico da affidare;
- b. requisiti prescritti;
- c. durata dell'incarico;

- d. modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e colloquio)
- e. termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- f. invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato.

Per la valutazione comparata dei curricula si tiene conto dei seguenti elementi:

- a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b. profilo di appartenenza;
- c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nel profilo di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;
- e. del criterio di rotazione ove applicabile.

Per la valutazione del colloquio si tiene conto dei seguenti elementi:

- a. competenza nelle materie inerenti all'incarico da conferire;
- b. conoscenza dei profili di organizzazione e funzionamento dei servizi delle aziende ed enti del SSN;
- c. capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza e con le altre strutture e servizi.

Per la valutazione dei curricula e del colloquio sarà nominata dal Direttore Generale una commissione composta dal Direttore Sanitario, con funzioni di presidente, e da due dirigenti delle professioni sanitarie titolari di incarichi di direzione di struttura complessa.

4. L'incarico di direzione di struttura complessa ha durata da cinque a sette anni e comporta l'affidamento delle deleghe da parte del Direttore Generale ai sensi degli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la nomina di incaricati di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.679/2016.

5. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 12 - Incarico di responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale / Unità Operativa Semplice

1. L'incarico di responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) ed Unità Operativa Semplice (UOS) è conferito dal Direttore Generale, su proposta del Dipartimento/Direttore UOC, ai dirigenti che abbiano almeno cinque anni di servizio, abbiano conseguito la valutazione positiva da parte del collegio tecnico e siano in possesso dei requisiti richiesti.

2. L'incarico di responsabile di UOSD/UOS è conferito all'esito di un avviso interno pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

- a. tipo di incarico da affidare;
- b. requisiti prescritti;
- c. durata dell'incarico;
- d. modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali)
- e. termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- f. invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato

Per la valutazione comparata dei curricula il Direttore di Dipartimento/UOC tiene conto dei seguenti elementi:

- a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b. profilo di appartenenza;
- c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;
- e. del criterio di rotazione ove applicabile.

3. L'incarico è conferito per un periodo da cinque a sette anni e comporta, se di struttura semplice dipartimentale, l'affidamento delle deleghe da parte del Direttore Generale ai sensi degli artt. 16 e 18 D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la nomina di incaricati di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati n.679/2016.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 13- Incarico di altissima professionalità, incarico di alta specializzazione e incarico professionale di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo

1. L'incarico di altissima professionalità, di alta specializzazione e l'incarico professionale di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo è conferito dal Direttore Generale, - su proposta del Direttore della struttura di appartenenza, sentito il direttore di Dipartimento, - ai dirigenti delle professioni sanitarie che abbiano conseguito la valutazione positiva al termine dei cinque anni di servizio da parte del Collegio tecnico e siano in possesso dei requisiti richiesti.

2. L'incarico di altissima professionalità, l'incarico di alta specializzazione e l'incarico di consulenza, di studio, ispettivo, di ricerca di verifica e di controllo è conferito dal Direttore Generale, su proposta del

Direttore di Dipartimento/UOC, all'esito di un avviso interno pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

- a) tipo di incarico da affidare;
- b) requisiti prescritti;
- c) durata dell'incarico;
- d) modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali)
- e) termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;
- f) invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato

Per la valutazione comparata dei curricula il Direttore di Dipartimento/UOC tiene conto dei seguenti elementi:

- a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b. profilo di appartenenza;
- c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;
- e. del criterio di rotazione ove applicabile.

3. Per la proposta il Direttore di Dipartimento/UOC tiene conto dei seguenti criteri:

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) profilo di appartenenza;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;

4. Gli incarichi sono conferiti per un periodo da cinque a sette anni.

5. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

Art. 14–Incarico professionale di base

1. L'incarico professionale di base (IP) è conferito al dirigente delle professioni sanitarie con esperienza professionale inferiore a 5 anni e ha durata non superiore a cinque anni.

L'incarico professionale di base è conferibile al dirigente all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del diretto responsabile e con funzione di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso momenti di valutazione e verifica.

2. L'incarico professionale di base è conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura di appartenenza, all'esito di un avviso interno pubblicato sul sito web dell'Azienda per almeno 10 giorni.

L'avviso deve specificare:

tipo di incarico da affidare;

a) requisiti prescritti;

b) durata dell'incarico;

c) modalità di espletamento dell'avviso interno (valutazione comparata dei curricula formativi e professionali)

d) termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;

e) invito a presentare curriculum formativo e professionale dettagliato

Per la valutazione comparata dei curricula il Direttore della UOC tiene conto dei seguenti elementi:

a. valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;

b. profilo di appartenenza;

c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo indipendente di valutazione;

e. del criterio di rotazione ove applicabile.

3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa contrattuale nazionale.

CAPO III - Norme comuni

Art. 15- Contratto individuale di incarico

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del CCNL Area Sanità 2016-2018, l'Azienda sottoscrive con ciascun dirigente contratto individuale di incarico, in assenza del quale gli effetti giuridici ed economici dell'incarico conferito non si producono.

Art. 16 - Valutazione di fine incarico

1. La valutazione di fine incarico compete al Collegio Tecnico di cui all'art. 57 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Per le modalità di funzionamento del Collegio Tecnico e dei criteri di valutazione si rinvia al regolamento aziendale in materia.
2. Per garantire la continuità e l'efficienza dei servizi, la valutazione è conclusa entro la data di scadenza dell'incarico o, al massimo, entro il terzo mese successivo alla scadenza medesima. In tal caso, le funzioni correlate all'incarico continuano ad essere svolte provvisoriamente dal dirigente. L'esito della valutazione ha effetto dal giorno successivo a quello di scadenza dell'incarico ai fini dell'affidamento/rinnovo/mutamento/revoca di incarico.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. da 56 a 62 del CCNL Area Sanità 2016-2018.

Art. 17 – Rinnovo o mutamento dell'incarico

1. L'esito positivo della valutazione affidata al collegio tecnico produce, in materia di incarichi, i seguenti effetti:

- a) realizza la condizione per il rinnovo dell'incarico o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggiore rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto degli articoli 19 e 20 del CCNL Area Sanità 2016-2018;
- b) è finalizzato al progressivo ampliamento degli ambiti dell'incarico di base, come previsto dall'art. 18, comma 1, par. II, lett. d), del CCNL Area Sanità 2016-2018.

Ai sensi del comma 6 del citato art. 19 del citato CCNL gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura di selezione prevista dal comma 7 del medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 32, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale l'Azienda, anche in relazione a processi di riorganizzazione, può non confermare l'incarico medesimo, anche in assenza di valutazione negativa, e affidare un incarico diverso, anche di valore economico inferiore, previa verifica della indisponibilità di incarico di pari valore economico.

Si intendono per processi di riorganizzazione:

- 1) la modifica della tipologia dell'incarico dirigenziale:
 - da UOC a UOSD/UOS
 - da UOC a incarico professionale (di altissima professionalità (AP1 e AP2), di alta specializzazione, di consulenza, studio, ricerca ispettivo e di controllo)
 - da UOSD/UOS a incarico professionale (di altissima professionalità (AP1 e AP2), di alta specializzazione, di consulenza, studio, ricerca ispettivo e di controllo)

2) soppressione dell'incarico dirigenziale nell'Atto Aziendale.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 5 ter del CCNL Area Sanità 2016-2018, qualora l'Azienda, per esigenze organizzative, debba conferire incarichi diversi da quelli precedentemente svolti, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo degli incarichi. Resta ferma la clausola garanzia di cui all'art. 92, commi 1 e 2 del citato contratto nazionale.

4. Per la ricollocazione interna del dirigente per effetto della riorganizzazione aziendale trova applicazione l'art. 5 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1208 del 21 giugno 2019.

Art. 18 – Revoca anticipata dell'incarico per responsabilità dirigenziale

1. Ai sensi della vigente normativa contrattuale e legislativa, la revoca anticipata dell'incarico viene disposta nelle seguenti fattispecie di responsabilità dirigenziale:

A) fattispecie previste dall' art. 15-ter, comma 3 del d.lgs. 502/92, vale a dire:

- a) inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale o dal direttore del dipartimento;
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia quelli annuali e sia quelli previsti nel contratto individuale d'incarico;
- c) responsabilità grave e reiterata;

B) fattispecie previste dal CCNL Area Sanità 2016/2018:

- d) effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, per almeno due annualità consecutive;
- e) venir meno dei requisiti previsti per l'incarico;

C) soppressione dell'incarico dirigenziale nell'Atto Aziendale.

2. La revoca anticipata dell'incarico viene disposta dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato.

L'accertamento della responsabilità dirigenziale viene effettuato prima della formulazione del giudizio negativo e deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

L'Azienda può disporre la revoca anticipata dell'incarico, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere b) e c) dell'art. 30 del CCNL 2002/2005 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.

I provvedimenti conseguenti all'accertamento della responsabilità dirigenziale sono adottati dall'Azienda, ai sensi dell'art.106, del CCNL Area Sanità 2016/2018, solo dopo aver sentito il Comitato dei Garanti di cui all'art. 22 del d.lgs. 165/2001.

Art. 19 - Cessazione dal rapporto di lavoro

1. La durata degli incarichi non può essere superiore a quella prevista dalla normativa in materia di collocamento a riposo per il conseguimento del limite di età.

Art. 20- Criteri di attribuzione dell'incarico di Direttore Sostituto di UOC

1 - Con il presente articolo si disciplinano le modalità di sostituzione temporanea del Direttore di struttura complessa per le cause previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 22 del CCNL Area Sanità 2016/2018 (aspettativa senza assegni per conferimento di incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario o Direttore dei Servizi Sociali, ove previsto dalla legge regionale presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, cessazione del rapporto di lavoro). La presente disciplina non trova applicazione nell'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 22 (assenza per ferie, malattia o altro impedimento).

2 - sostituzione nei casi di aspettativa

Nei casi in cui l'assenza del Direttore di struttura complessa sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o direttore sanitario/amministrativo della stessa o di altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l'Azienda provvede con l'indizione di un avviso pubblico ex DPR 484/97 a conferire l'incarico di sostituzione, per la durata dell'assenza del titolare. Nelle more dell'indizione ed espletamento dell'avviso le funzioni di direttore sostituto sono svolte dal dirigente individuato dal direttore titolare della UOC ad inizio anno.

3 - sostituzione nei casi di cessazione dal servizio

Nei casi in cui l'assenza del Direttore di struttura complessa sia dovuta alla cessazione dal servizio per dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro, previa richiesta di autorizzazione alla Regione per l'attivazione della relativa procedura selettiva per l'individuazione del direttore titolare e ferma restando la possibilità di affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico, come previsto dal comma 8 del citato articolo 22, l'Azienda affida l'incarico di sostituzione di direzione di struttura complessa ad altro dirigente della medesima struttura, con incarico di struttura semplice, in carenza di alta specializzazione o natura professionale. Qualora l'esiguità dei profili curriculari renda difficoltosa la scelta del sostituto si procederà ad ampliare la base dei partecipanti sulla scorta della disciplina di riferimento.

4 - L'individuazione del direttore sostituto, in presenza di più dirigenti, avverrà mediante procedura di valutazione comparata dei *curricula* e di apposito colloquio.

I dirigenti interessati dovranno presentare un curriculum formativo e professionale che sarà valutato secondo criteri uniformi ed omogenei indicati nel successivo punto.

5 - Al dirigente incaricato verrà corrisposta l'indennità di sostituzione così come prevista dall'art. 22 del citato CCNL, nonché un valore economico riferito al punteggio assegnato alla struttura complessa.

6- L'incarico di sostituzione avrà durata massima di mesi nove, prorogabili fino ad altri nove.

7 - procedura di valutazione

Almeno 60 giorni prima che si renda vacante il posto di direttore di struttura complessa, nelle more dell'affidamento definitivo dell'incarico, viene pubblicato sul sito web aziendale un avviso interno, con

invito ai dirigenti interessati a produrre entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso proprio curriculum formativo e professionale aggiornato.

La valutazione dei *curricula* sarà effettuata dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato, e da altri due dirigenti con incarico di struttura complessa della disciplina di riferimento, utilizzando i punteggi di cui al seguente punto.

Le funzioni di segreteria saranno curate da personale amministrativo in servizio presso gli uffici della UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane.

TITOLI, massimo punti 40, di cui:

- massimo 20 punti per la tipologia degli incarichi ricoperti, distribuiti come segue:

a) incarico di direttore sostituto ex art. 22, comma 4	punti 2,00 x anno
b) incarico di direzione di UOSD/incarico di altissima professionalità	punti 1,50 x anno
b) incarico di direzione di struttura semplice/alta specializzazione	punti 1,00 x anno
c) incarico di consulenza, studio ecc./ inc. professionale di base	punti 0,50 x anno

- massimo 10 punti per il curriculum formativo-professionale

Nel curriculum saranno particolarmente valutate le attività di programmazione ed organizzazione delle risorse svolte.

- massimo 10 punti per attività clinico-assistenziali e scientifiche:

a) per quanto concerne l'attività clinico-assistenziale, particolare rilievo assume la casistica e la complessità qualità-quantitativa della stessa;

b) per quanto concerne l'attività scientifica, particolare rilievo assume la rilevanza e l'originalità della produzione scientifica, l'importanza della rivista in termini di impact factor, la continuità ed i contenuti dei singoli lavori, nonché il grado di attinenza degli stessi con la posizione funzionale da conferire.

COLLOQUIO, massimo punti 20.

Sarà ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico di sostituzione il dirigente che consegue, nel colloquio, un punteggio almeno pari a 14/20.

8 - Strutture di nuova istituzione

Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assegnazione dell'incarico di direzione delle strutture complesse di nuova istituzione, la direzione viene assicurata con incarico provvisorio ex articolo 22 sulla base delle procedure sopra esposte.

Art. 21 – Applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

- per gli incarichi di **altissima professionalità**, dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del presente regolamento, data la loro previsione soltanto con il CCNL Area Sanità 2016/2018 e stante la necessità aziendale di conferire con immediatezza gli incarichi in argomento.

Per tutti gli altri incarichi, dal 1 gennaio 2022.

Art. 22 – Norme finali

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti in assenza delle procedure e delle modalità previste dal presente regolamento sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti, non assume alcuna rilevanza sotto l'aspetto giuridico ed economico l'espletamento di fatto di funzioni riconducibili a incarichi dirigenziali.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti in tema di affidamento, rinnovo, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.